



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 134°

Roma, 10 - 17 maggio 2007

N. 19 - 20

BOLLETTINO UFFICIALE

ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Direttiva 2 febbraio 2007, n. 16

Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo..... *Pag.* 5

Direttiva 9 febbraio 2007, n. 17

Più sport a scuola e vince la vita. Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per lo sport a scuola » 14

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica » 21

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Cagliari » 28

Centro servizi amministrativi per la provincia di L'Aquila » 29

Centro servizi amministrativi per la provincia di L'Aquila » 30

Centro servizi amministrativi per la provincia di L'Aquila » 31

Ufficio scolastico provinciale L'Aquila » 32

Sommario

Direttiva 2 febbraio 2007, n. 16

Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ai Direttori Generali Regionali - LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali - - LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano - BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento – TRENTO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca – BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine – BOLZANO

e, p.c.

Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta – AOSTA

Ai dirigenti scolastici

Ai presidenti delle consulte provinciali degli studenti

Al Forum nazionale delle associazioni studentesche

Al Forum nazionale delle associazioni dei genitori

Al Forum nazionale delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti della scuola

Premessa: espressioni del fenomeno dentro e fuori la scuola

I fatti di bullismo e di violenza che hanno interessato anche le nostre scuole, talvolta eccessivamente enfatizzati dai media, configurano un quadro preoccupante, che pone la necessità di fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l’incremento di azioni volte a favorire la piena e concreta realizzazione delle finalità poste a fondamento dell’autonomia scolastica, quali la valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati e interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente garantita, è orientata infatti a favorire, come è noto, la realizzazione di interventi educativi e formativi adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo.

La scuola, essendo il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una risorsa fondamentale, l'istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema" da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, nel cui ambito assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani.

Uno strumento insostituibile e centrale per affrontare questi fenomeni è lo studio delle materie curriculari che fornisce agli studenti le capacità per una decodifica approfondita della realtà unitamente alla proposta di attività strutturate e coerenti con il percorso di formazione. Il valore educativo dell'esperienza scolastica, infatti, comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e competenze, e risiede proprio nella introiezione lenta e profonda della conoscenza che acquista significato se diventa contemporaneamente opportunità per l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili, dando luogo a quel processo, progressivo e "faticoso", di assimilazione critica del reale.

Ciò premesso, appare evidente che per prevenire e contrastare efficacemente fenomeni di bullismo, di violenza fisica o psicologica che vedono protagonisti una parte dei bambini e degli adolescenti, si deve sostenere e valorizzare il ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale tecnico ed ausiliario che, quotidianamente e senza "fare notizia", svolgono un'azione meritoria ed impegnativa per la realizzazione della funzione educativa che ciascuna istituzione scolastica autonoma è chiamata ad assolvere nel tessuto sociale in coerenza ai principi ed ai valori comuni della Costituzione italiana.

Il Ministero, pertanto, vuole mettere a disposizione delle autonomie scolastiche un insieme di opportunità, risorse e strumenti ulteriori di supporto per lo svolgimento del loro compito, in un rapporto di collaborazione con le altre istituzioni territoriali e agenzie educative in un'ottica di sviluppo di azioni interistituzionali e di sinergia che convergano dentro la scuola.

Il problema del bullismo si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. Tra i coetanei, infatti, il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli. È importante definire il bullismo poiché troppo spesso viene confuso o omologato ad altre tipologie di comportamenti, dai quali va distinto, e che configurano dei veri e propri reati (ad esempio discriminazione, microcriminalità, vandalismo, furti, etc..).

Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.

Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche. Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non è più sufficiente educare a decodificare l'immagine perché i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma anche di divulgarle.

Prima di passare alla individuazione delle linee di azione e di supporto che si intende offrire alle scuole, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla materia delle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, al fine di evidenziare le finalità della relativa regolamentazione normativa e fornire alcuni chiarimenti interpretativi.

Finalità educative e indicazioni interpretative in materia di sanzioni disciplinari.

L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva - punitiva, quale era delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria". In altre parole si afferma il principio innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.

Lo strumento disciplinare si colloca, dunque, in uno spazio intermedio fra l'essenziale momento di formazione/prevenzione e quello del ricorso all'autorità giudiziaria, per fatti di tale gravità da non poter essere risolti con strumenti di natura educativa. In ambito scolastico, infatti, la misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una funzione educativa. Per assolvere a tale funzione - soprattutto in relazione a fenomeni di bullismo, spesso connotati dal timore delle vittime nel denunciare i soprusi subiti e dalla difficoltà di acquisire informazioni precise ed attendibili in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti - le procedure disciplinari relative devono essere contrassegnate da una specifica attenzione alla certezza ed alla tempestività degli interventi.

Il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) prevede all'art. 4 che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare. Si richiama l'attenzione dei dirigenti e dei consigli di istituto competenti sull'esigenza che tali regolamenti affrontino le questioni connesse con il

bullismo con specifica attenzione e severità, prevedendo, da un lato, procedure snelle ed efficaci e, dall'altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa.

Come è stato chiarito, il bullismo è un fenomeno estremamente variegato e complesso, che, in alcuni casi, può tradursi in episodi di sopraffazione o di violenza, talvolta particolarmente gravi, rispetto ai quali la scuola, quale istituzione pubblica fondamentale preposta alla realizzazione delle finalità educative, deve poter rispondere ponendo in essere un complesso di azioni culturali - educative che comprendano anche l'irrogazione di una "sanzione giusta", e cioè equa, ragionevole e proporzionata alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa.

Del resto, anche per i giovani, costituisce un principio educativo fondamentale la circostanza che la violazione delle regole, poste a garanzia delle libertà di tutti, dia luogo alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. La comunità scolastica, infatti, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla legalità, intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica ma anche dei doveri che ineriscono al ruolo e alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere all'interno della comunità stessa. Ne consegue che gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, allo stesso modo in cui tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza dei doveri attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. In considerazione della particolare gravità che può connotare taluni comportamenti riconducibili al bullismo, corre l'obbligo di fornire chiarimenti interpretativi che consentano di superare l'attuale stato di incertezza applicativa con riferimento all'individuazione di quale sia il limite massimo nel disporre l'allontanamento del discente dalla scuola e, in particolare, se sia possibile prevedere un allontanamento del giovane per un periodo superiore a quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.P.R. n. 249/1998, la regola generale è che "il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni".

Ciò non di meno, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, il divieto di disporre un allontanamento superiore a quindici giorni, posto dal comma 7, può essere derogato quando ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di particolare gravità previste dal successivo comma 9:

- 1 - quando siano stati commessi reati,
- 2 - quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In queste due situazioni della massima gravità, che implicano l'attivazione di procedimenti penali e/o mettano in pericolo l'incolumità delle persone, lo Statuto, derogando alla regola generale, riconosce la possibilità di ricorrere ad un "rimedio estremo", con la conseguenza che la durata dell'allontanamento non è più sottoposta al limite dei quindici giorni, ma, come dispone espressamente il comma 9, "è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo".

Ciò posto, va precisato che per quanto riguarda tutti gli altri principi di cui all'art. 4 (finalità educativa del provvedimento disciplinare, natura personale della responsabilità disciplinare, principio di separazione della condotta dalla valutazione del profitto, principio di riparazione del

danno, facoltà per lo studente di esporre le proprie ragioni, convertibilità delle sanzioni in attività a favore della comunità scolastica, obbligo di mantenere, per quanto possibile, un rapporto della scuola con lo studente e con i genitori anche durante periodi di allontanamento dalla comunità al fine di favorire il rientro, l'attribuzione in capo ad un organo collegiale del potere di decidere l'allontanamento dalla scuola, facoltà per lo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola nei casi di cui al comma 10), questi ultimi sono da intendersi tutti come inderogabili e, pertanto, trovano integrale applicazione anche nei casi più gravi previsti dal comma 9. Si ravvisa, infine, l'opportunità di informare che sono allo studio norme per la semplificazione delle procedure previste per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari verso gli studenti ed un repertorio condiviso di sanzioni che non si limitino ad allontanare i giovani dalla scuola, circostanza sempre pericolosa per la crescita e lo sviluppo della persona, ma diano luogo anche a percorsi educativi di recupero.

Azioni a livello nazionale

Ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori è affidata la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica.

Gli studenti, a loro volta, saranno coinvolti in modo attivo, in rapporto all'età, nelle scelte delle iniziative scolastiche ritenute più funzionali al conseguimento di obiettivi coerenti con la promozione della solidarietà, della cooperazione, del rispetto e dell'aiuto reciproco in ambito sia scolastico che extrascolastico, favorendo la condivisione delle regole e delle sanzioni. Il Piano dell'Offerta Formativa, documento fondamentale delle istituzioni scolastiche autonome (D.P.R. n. 275/99), rappresenta uno strumento di portata decisiva, attraverso il quale l'istituzione scolastica può elaborare e declinare le linee culturali, pedagogiche, organizzative e operative coerenti con tali valori traducendo nell'azione didattica i saperi della scuola in saperi di cittadinanza e non perdendo mai di vista le finalità sia culturali sia educativo-comportamentali fondamentali per il consolidarsi di comportamenti prosociali.

Spetta alla singola scuola ricercare la strategia educativa più idonea ed efficace nell'azione promozionale di educazione alla cittadinanza e, contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi nella scuola stessa o nell'ambiente in cui essa opera.

A tal fine saranno inoltre tenuti presenti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98), il regolamento sull'apertura pomeridiana delle scuole (567/96 e successive modifiche), la Direttiva ministeriale sulla cultura costituzionale (D.M. n°58/96), la Direttiva sulla partecipazione studentesca (D.M. n1455/06), le "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità" (D.M. n. 5843/A3 del 2006).

A supporto di quanto verrà realizzato in tal senso a livello territoriale o della singola scuola saranno avviate azioni concrete e programmi di sostegno alla qualità dell'insegnamento e di promozione della salute, di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla violenza, al bullismo e all'illegalità.

Particolarmente importante sarà la collaborazione tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno, al fine di affrontare il fenomeno del bullismo sia da un punto di vista preventivo che investigativo, e con il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni che è istituzionalmente impegnato nel costante monitoraggio della rete internet per raccogliere elementi utili alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ivi comprese le varie forme di bullismo e violenza giovanile. Verranno inoltre studiati e messi in opera dei sistemi di sicurezza per proteggere le reti delle scuole dall'utilizzo illegittimo dei terminali (compresi reati di violazione del diritto alla privacy e lesivi della dignità personale).

1) Campagna di comunicazione diversificata

Verrà realizzata una campagna di comunicazione e di informazione rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e alle famiglie che preveda azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola nel rispetto delle caratteristiche che differenziano il percorso evolutivo degli studenti. Tale azione è finalizzata a una più forte sensibilizzazione nei confronti del fenomeno e a trasmettere messaggi di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti. Al fine di responsabilizzare il gruppo dei pari si coinvolgeranno gli stessi studenti nella realizzazione di tale campagna allo scopo di coinvolgerli nella soluzione di un problema che li riguarda direttamente.

1.1) Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria:

Nei confronti dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si pone la necessità di valorizzare la comunicazione interpersonale, di costruire contesti di ascolto non giudicanti e momenti "dedicati" di dialogo che in questa fase evolutiva possono essere integrati da alcune azioni e suggerimenti operativi di cui l'Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali di cui al paragrafo seguente, si impegna a curare la realizzazione o le necessarie attività di servizio e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche: valorizzazione ed ampliamento delle finestre già presenti in alcuni programmi Rai finalizzate al riconoscimento, alla verbalizzazione ed espressione di sentimenti anche negativi; poster da affiggere all'interno delle scuole, che contengano immagini-messaggio particolarmente adatte e facilmente decodificabili dai più piccoli o realizzati da loro stessi; sensibilizzazione e possibile collaborazione con l'editoria rivolta ai bambini.

1.2) Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

Verranno promosse campagne informative e di formazione in servizio e aggiornamento a livello nazionale, regionale e locale favorendo il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche.

Specifiche iniziative saranno inoltre realizzate per studenti e genitori in collaborazione con le loro rappresentanze.

Le suddette attività vedranno la partecipazione attiva delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, e delle associazioni maggiormente rappresentative degli studenti e dei genitori in collaborazione con le consulte provinciali degli studenti.

Di seguito, sono individuate ulteriori azioni che l'Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali di cui al paragrafo seguente, si impegna a promuovere e sostenere: realizzazione di un portale internet, in collaborazione con scuole, studenti e consulte; messa in onda di spot televisivi e radiofonici scelti tra quelli elaborati dalle scuole; coinvolgimento dei portali WEB maggiormente frequentati dai giovani nella campagna di comunicazione; coinvolgimento di testimonial contro il bullismo e promozione di apposite iniziative nel palinsesto televisivo.

In tutte le attività, che vedranno il coinvolgimento delle comunità locali, nonché del terzo settore e in particolare dei gruppi extrascolastici, dei centri di aggregazione giovanile, delle associazioni e dei gruppi sportivi, delle associazioni dei genitori e dei centri religiosi e culturali che i ragazzi frequentano abitualmente, rimane strategico il ruolo centrale delle istituzioni scolastiche.

2) Costituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo

Presso ciascun Ufficio scolastico regionale sono istituiti degli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ogni osservatorio sarà un centro polifunzionale al servizio delle istituzioni scolastiche che operano, anche in rete, sul territorio.

Lavorerà in stretta connessione con l'amministrazione centrale e periferica, in collaborazione con le diverse agenzie educative nel territorio per la realizzazione di attività, ricercando e valorizzando tutto il patrimonio di buone pratiche, materiali e competenze che in questi anni si sono sviluppati localmente grazie all'impegno delle scuole e delle istituzioni locali (Regioni, Università, Asl, Comuni, Province,...) e associazioni.

Tra le priorità degli osservatori vi sarà il coinvolgimento dei soggetti già attivi su questi temi, nonché la raccolta e la valorizzazione delle ricerche, delle esperienze e dei materiali didattici più significativi e l'individuazione e la segnalazione di specifiche competenze.

Gli osservatori garantiranno sia una rilevazione e un monitoraggio costante del fenomeno sia il supporto alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche singolarmente e/o in collaborazione con altre strutture operanti nel territorio. Garantiranno, inoltre, il collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale si occupano di educazione alla legalità.

Il portale internet (www.smontailbullo.it) sarà il "luogo" di raccordo di tutti i soggetti coinvolti.

All'interno di ogni osservatorio si prevederà un nucleo di monitoraggio e di verifica degli interventi messi in atto.

Le strategie operative che saranno adottate dagli osservatori si moduleranno su quattro livelli: a) prevenzione e lotta al bullismo, attuate attraverso l'attivo coinvolgimento di tutte le componenti delle realtà scolastiche e attraverso programmi di intervento rispondenti in particolare alle esigenze degli specifici contesti territoriali, b) promozione di percorsi di educazione alla legalità attraverso attività curricolari ed extracurricolari, c) monitoraggio costante del fenomeno bullismo,

d) monitoraggio e verifica in itinere e conclusiva delle attività svolte dai vari soggetti coinvolti, anche attraverso la raccolta di valutazioni sulle attività svolte e proposte sulla prosecuzione delle stesse, provenienti dalle scuole.

Gli Osservatori cureranno e favoriranno la promozione ed il monitoraggio di percorsi di informazione e aggiornamento destinati alle diverse componenti della comunità scolastica.

Nella annuale direttiva sulla formazione E.F. 2007 si proporrà come prioritaria, all'interno della contrattazione sindacale, l'attività di formazione in servizio di tutto il personale della scuola per il contrasto al bullismo.

3) Attivazione di un numero verde nazionale

Presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione è istituito il numero verde nazionale 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui poter segnalare casi, chiedere informazioni generali sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni "critiche", nonché ricevere sostegno. Le domande più frequenti giunte al numero verde saranno disponibili sul portale internet con le risposte complete. Verrà tenuta traccia, in modalità assolutamente anonima, delle problematiche denunciate telefonicamente, in modo da creare un database aggiornato come ulteriore strumento di raccolta dati e di riflessione.

4) Mezzi di comunicazione e reti informatiche

Vengono di seguito descritti gli interventi e le iniziative principali che verranno realizzati a livello nazionale nel settore della comunicazione.

Verranno elaborati e promossi, d'intesa con le Forze dell'Ordine, le Associazioni a tutela dell'infanzia e gli organi competenti, specifici protocolli di comportamento per favorire nei ragazzi, assidui frequentatori della rete, comportamenti di salvaguardia e contrasto, segnalando alla polizia postale tutti i video e le foto illegali e lesivi dei soggetti coinvolti.

D'intesa con il Ministero delle Comunicazioni si promuoveranno iniziative rivolte agli studenti dei diversi ordini di scuola e mirate a favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto dei media e delle nuove tecnologie e a incrementare le abilità per un utilizzo critico di tali strumenti di comunicazione di massa e di intrattenimento.

Particolare attenzione verrà posta, inoltre, sull'esigenza di far acquisire ai giovani il significato e il rispetto del diritto alla privacy propria e altrui, tutelata anche all'interno dell'ordinamento scolastico e dei diritti e doveri che ne conseguono anche in sede di responsabilità civile e penale al compimento del quattordicesimo anno d'età.

Nei fenomeni di bullismo e, in generale, di violenza giovanile ha assunto particolare rilievo l'utilizzo di videogame da parte di minori. Tuttavia il videogioco, nonostante alcune realizzazioni in netto contrasto con i principi dell'educazione alla legalità, può essere visto anche come opportunità educativa, strumento di socializzazione e non di mera alienazione o diseducazione: si tratta di una forma di intrattenimento che può essere finalizzata sia ad educare che a divertire e che può raggiungere notevoli forme di espressione artistica e culturale. Poiché i videogiochi fanno parte dell'esperienza quotidiana della stragrande maggioranza degli studenti, le scuole dell'autonomia potranno invitare i giovani ad approfondirne le caratteristiche dalle diverse angolature possibili, con le 'lenti' disciplinari a disposizione nel curriculum o stabilendo rapporti di collaborazione con

le università disponibili anche al fine di realizzare a scuola dei videogame, in modo da abituare i giovani a “smontare” i prodotti, a coglierne le connessioni e ad individuare criticamente le scelte che vi sono sottese.

Il Ministero inoltre, di intesa con l’A.E.S.V.I. (Associazione Editori Software Videoludico Italiana), promuoverà una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i genitori nella scelta dei videogiochi ponendo particolare attenzione, prima dell’acquisto, alla classificazione PEGI (Pan European Game Information), il codice di autoregolamentazione adottato su scala europea dalle stesse ditte produttrici di videogame.

Con riferimento alla problematica dell’utilizzo di internet da parte dei minori verranno promosse, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e la partecipazione di diverse istituzioni e degli stessi operatori di Internet, iniziative informative relativamente alla diffusione e alla conoscenza del Codice di autoregolamentazione “Internet e minori”.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, infine, si attiverà, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e il comitato “Tv e minori”, per istituire un tavolo con le principali emittenti televisive a diffusione nazionale e regionale, nonché con le principali case di produzione cinematografiche e televisive, per elaborare una strategia di analisi della programmazione attuale e per interrogarsi sulle possibili iniziative da intraprendere per contenere il fenomeno della violenza in TV ed offrire occasioni di riflessione e discussione anche utilizzando materiale cinematografico e televisivo già esistente o da realizzare.

Le SS.LL. sono pregate di dare massima diffusione alla presente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che risiedono nei territori di competenza.

Il Ministro: Giuseppe FIORONI

Direttiva 9 febbraio 2007, n. 17

Più sport a scuola e vince la vita. Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per lo sport a scuola

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ai Direttori Generali Regionali - LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali - LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca - BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine - BOLZANO

Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta – AOSTA

e, p.c.

Ai dirigenti scolastici

Ai presidenti delle consulte provinciali degli studenti

Al Forum nazionale delle associazioni studentesche

Al Forum nazionale delle associazioni dei genitori

Al Forum nazionale delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti della scuola

Al CONI, Comitato Olimpico Italiano

Premessa

L'attività motoria e la pratica sportiva, attraverso una corretta azione interdisciplinare, contribuiscono allo sviluppo armonico della persona e alla promozione della cultura della legalità attraverso la pratica del rispetto dell'altro, delle regole e del fair play. Lo sport scolastico, infatti, rappresenta una significativa fonte di esperienza per tutti i giovani, capace di costruire uno "stile di vita salutare" permanente, di favorire una maggiore integrazione sociale ed apertura ai rapporti interpersonali, di assumere ruoli e responsabilità precise.

Nell'attività sportiva si possono realizzare altissimi obiettivi educativi, acquisire competenze indispensabili alla formazione ed alla crescita dei giovani, come il dominio di sé, il senso della solidarietà, la capacità di collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno.

La scuola dell'autonomia, oltre a consentire ai giovani l'opportunità di praticare in maniera sana lo sport, può contribuire ad accrescere, mediante approcci interdisciplinari, la consapevolezza e il senso critico riguardo le diverse forme di violenza, comprese quelle che adottano come pretesto le manifestazioni sportive.

La scuola deve contribuire a promuovere una corretta concezione dell'educazione motoria e delle attività sportive costituendo una alternativa culturale alla violenza, all'exasperazione del risultato, alla slealtà.

Perché torni serenità e normalità sui campi sportivi, oltre alle necessarie e severe decisioni assunte dalle Istituzioni, ogni sforzo dovrà essere compiuto anche dalla scuola che ha la responsabilità di educare i giovani alla cultura della legalità e della non violenza, per fare in modo che la pratica di uno sport sia finalizzata a suscitare profonda passione, voglia di divertire e divertirsi e non, al contrario, violenza. Esistono già nelle nostre scuole numerose esperienze e progetti positivi, manifestazioni che tutelano i valori dello sport e la formazione di cittadini responsabili e consapevoli dell'importanza del rispetto delle regole e dell'avversario.

Le attività motorie ed in particolare la pratica ludico-sportiva, costituiscono un momento importante di socializzazione, dal quale nessuno, in nessun caso, può essere escluso.

Nella scuola, riconoscendo il valore formativo dell'attività ludico-motoria, dell'educazione corporea, dell'educazione fisica e della pratica sportiva in tutto il ciclo formativo, è possibile diffondere e sostenere una nuova cultura dello sport per recuperarne l'istanza etica e riscoprire gli autentici significati.

La drammatica emergenza in cui versa il calcio italiano può trovare quindi una risposta efficace nella scuola e nella sua azione educativa quotidiana volta a prevenire comportamenti violenti e a promuovere una cultura di rifiuto degli aspetti deteriori che caratterizzano lo sport agonistico e amatoriale.

E' pertanto necessario acquisire un approccio all'esperienza sportiva in cui l'enfasi venga posta sull'intero processo di costruzione della personalità più che sulla prestazione, al fine di favorire tra le giovani generazioni la trasmissione dei corretti valori dello sport che li allontanino da ogni forma di tifo violento.

In questo senso l'esperienza sportiva scolastica deve essere vissuta dagli studenti come opportunità di partecipazione e di assunzione di responsabilità.

Ciò premesso il Ministero intende fornire alle istituzioni scolastiche autonome indicazioni e orientamenti relativamente alla attuazione di quanto previsto nella circolare prot. n. 5090/A0 del 13 ottobre 2006 integrata da successivi chiarimenti (prot. n. 6811/A0 del 12 dicembre 2006) e nella circolare del 30 gennaio 2007 (prot. n. 495/A0) al fine di promuovere attività coerenti con i principi sopra richiamati.

Azioni a livello nazionale

In collaborazione con il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive è stato istituito un tavolo di lavoro interministeriale per l'elaborazione e l'attuazione di proposte per l'attività motoria e sportiva scolastica con il coinvolgimento attivo delle scuole.

Ai Dirigenti scolastici, ai docenti e ai genitori è affidato il compito di porre in essere le azioni più appropriate, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per promuovere l'educazione motoria e lo sport all'interno della scuola; gli studenti saranno coinvolti in modo attivo, in rapporto all'età, nelle scelte delle iniziative ritenute più coerenti con la promozione dei principi della solidarietà, del rispetto delle regole e dell'avversario e del fair play nello sport.

1. Diffondere la cultura dello sport.

La scuola è impegnata quotidianamente ad affermare la cultura della legalità e del rispetto delle regole anche mediante la pratica motoria che costituisce uno degli strumenti più efficaci per la formazione della personalità, del carattere, dell'equilibrio psico-fisico di ciascuno. In questa ottica, la diffusione della cultura sportiva va sostenuta ed incoraggiata sin dalla scuola primaria. A tale proposito, il Ministero ha già intrapreso alcune azioni progettuali di rilevanza nazionale, con l'adozione della circolare prot. n. 5090/A0 del 13 ottobre 2006 integrata da successivi chiarimenti (circolare prot. n. 6811/A0 del 12 dicembre 2006) e della circolare prot. n. 495/A0 del 30 gennaio 2007. E' in fase di attuazione un programma di potenziamento degli interventi nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, per lo sviluppo di questo fondamentale aspetto della formazione, per far maturare una nuova consapevolezza sportiva ed etica fondata sul rispetto reciproco, sulla convivenza civile, sull'educazione alla vita. I docenti di educazione fisica, in particolare, sono chiamati al compito fondamentale di offrire agli studenti l'occasione di uno sport vissuto in modo gioioso, manifestando il senso di un sano tifo e di un leale agonismo per educare i tifosi di domani alla considerazione del valore della propria persona, alla passione per l'incitamento della squadra del cuore, al rispetto dell'avversario, al fine di trasformare lo scontro fisico e verbale che oggi caratterizza le tifoserie in scontro creativo per sostenere la propria squadra. In questo contesto di promozione della cultura sportiva si dovrà prevedere la possibilità che tutte le gare dei Giochi Sportivi Studenteschi, a tutti i livelli di svolgimento, siano arbitrate da studenti appositamente preparati da corsi di formazione attuati in collaborazione con le federazioni interessate. Questa scelta potrebbe indurre gli studenti/atleti a rispettare maggiormente il ruolo dell'arbitro riconoscendolo di fatto come un compagno di scuola, ma soprattutto come compagno indispensabile del gioco, al pari di qualunque altro giocatore.

In particolare, secondo quanto indicato dalle circolari sopra citate (cfr. punti A,B,C della circolare prot. n. 6811/A0) del 12 dicembre 2006, sono stati già stanziati e assegnati:

- 5.434.761 euro agli Uffici Scolastici Regionali per finanziare la realizzazione di progetti presentati dalle istituzioni scolastiche autonome allo scopo di potenziare le attività motorie nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado;

- 1.165.239 euro per finanziare progetti sperimentali di educazione motoria nella scuola primaria attraverso attività di specifica consulenza rivolta agli insegnanti (tre scuole per provincia);

- 900.000 euro per finanziare un'ulteriore sperimentazione volta ad incrementare la pratica dell'attività motoria e sportiva nelle scuole primarie di 32 città a rischio di devianza giovanile .

2. Più sport nelle aree a rischio.

In data 30 gennaio 2007 (con circolare prot. n. 495/A0 della Direzione Generale per lo Studente del Ministero della Pubblica Istruzione) sono state pubblicate le Linee Guida per progetti sperimentali di attività motorie e sportive nelle aree a rischio, con fondi destinati ad hoc per un ammontare di 900.000 euro.

Lo scopo è quello di finanziare progetti in cui lo sport è utilizzato come strumento per coinvolgere i giovani a rischio e educare alla sana competizione, nel rispetto del compagno/avversario e delle regole, e progetti dedicati ad affrontare il fenomeno del bullismo nel gruppo dei pari. Le attività motorie e sportive possono contribuire allo sviluppo della autonomia personale, condizione necessaria per creare un buon rapporto con gli altri e per lo sviluppo di una coscienza civica.

3. Stadi aperti alle scuole e alle famiglie.

Lo sport è anzitutto cultura, spirito di confronto e voglia di incontro, una festa e mai si deve trasformare in guerriglia e violenza.

Occorre diffondere una cultura sportiva che preveda un tifo leale e corretto che rifiuti le degenerazioni di violenza fisica, oltre che verbale, che allontanano dai luoghi dello sport le persone dotate di senso civico.

A tal fine, il Ministero intende sostenere le scuole autonome nella realizzazione delle più varie iniziative volte al raggiungimento delle suddette finalità, impegnandosi a monitorare, verificare e mettere in rete le migliori esperienze.

In questo quadro saranno promosse pertanto intese con il CONI e le Federazioni Sportive per assicurare la presenza dei giovani e delle loro famiglie negli stadi. Verranno inoltre sostenute le esperienze interdisciplinari che, anche attraverso la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, siano orientate a coinvolgere i giovani non impegnati direttamente nella gara, affidando loro ruoli diversi quali: giornalista, fotografo, arbitro, giudice di gara, cronometrista, segnalinee, sostenitore della propria squadra con striscioni e cori di supporto in una dimensione di educazione al tifo costruttivo e "rispettoso".

4. Famiglie: sostegno per i figli ma non "tifo aggressivo".

Basta andare intorno a un campo sportivo qualsiasi per vedere, in molti casi, genitori con il cronometro in mano incitare i figli, adulti responsabili surriscaldarsi per qualche decimo di secondo o per un tiro impreciso. Non è così che si educano i ragazzi a una sana competizione sportiva.

La scuola deve sensibilizzare le famiglie, anche in collaborazione con il forum nazionale delle associazioni dei genitori, per diffondere la cultura dell'educazione motoria e dello sport come momento di formazione, di educazione alla salute e al benessere, di crescita e di socializzazione e non di mera battaglia per la vittoria e il risultato. A tal fine è auspicabile coinvolgere periodicamente i genitori e comunque i familiari degli studenti/atleti nelle attività sportive scolastiche, non solo per un eventuale supporto organizzativo, ma anche e soprattutto per una condivisione dei principi educativi che lo sport scolastico può garantire ai giovani studenti protagonisti nei diversi ruoli dell'attività sportiva.

Il Ministero promuoverà apposite iniziative di informazione/formazione, rivolte ai giovani ed alle loro famiglie, sulle corrette abitudini alimentari, anche in relazione alle pratiche sportive, nonché sui gravi danni derivanti dal doping.

5. Educiamo ad accettare la sconfitta. Più sport per tutti.

Perdere fa parte del gioco e dello sport come della ordinaria vicenda umana, è il primo passo verso il miglioramento di se stessi o della propria squadra, una tappa fondamentale per la crescita di ciascuno. Lo sport deve configurarsi come una competizione leale nella quale si rispettano le regole e gli avversari.

Tali principi rappresentano una risorsa educativa di fondamentale importanza nel percorso di crescita delle generazioni più giovani e trovano riscontro concreto nelle attività didattiche curricolari ed extracurricolari delle nostre scuole. Queste ultime, peraltro, svolgono una funzione essenziale di promozione dei valori e della cultura dello sport, da intendersi non come un mero "laboratorio di campioni" ma, anzitutto, come momento di partecipazione e di opportunità per tutti.

A tal proposito, va osservato che la pratica delle attività motorie e sportive all'interno delle scuole si carica di un rilevante significato culturale - educativo poiché permette di vivere l'esperienza del saper fare in modo "evidente", di ricercare il massimo rendimento con impegno rendendo possibile la sperimentazione di limiti e conquiste in un continuum di crescita senza fine. L'errore, la sconfitta fanno, quindi, parte di un processo dinamico in continuo divenire, dove niente è definitivo, l'impegno e la concentrazione permettono di migliorarsi ma, soprattutto, consentono di accettare il proprio risultato, ogni volta, come un nuovo punto di partenza nel proprio percorso di crescita.

In questo processo educativo svolgono un ruolo determinante i docenti, che sono chiamati nella loro delicata azione quotidiana a sostenere gli studenti nell'acquisire la giusta consapevolezza dei valori olimpici del confronto leale, della pace, della partecipazione e del rispetto. E' opportuno, quindi, sostenere iniziative che, seppur in una logica agonistica, siano basate su una visione precisa delle proprie possibilità e limiti, per accettarsi come si è, con l'aspirazione a diventare migliori, facendo sport con divertimento e serenità, autocontrollo, osservanza delle regole e spirito critico.

6. Squadre in campo anche alla fine.

Allo scopo di far emergere chiaramente dal mondo della scuola un messaggio forte per le tifoserie ed un esempio di sportività leale e trasparente verrà introdotta la regola, all'interno dei

Giochi Sportivi Studenteschi, di far schierare in campo le squadre avversarie al termine della competizione per salutarsi amichevolmente. L'obiettivo è quello di estendere la cultura del "terzo tempo", propria di alcune discipline quali il rugby e la pallavolo, a tutte le gare praticate dagli studenti nell'ambito dei suddetti giochi con l'auspicio che tale esempio possa essere seguito anche dal mondo dello sport a tutti i livelli.

In occasione delle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi che prevedano trasferte di scuole in altri comuni o province, sarebbe opportuno che la squadra di casa organizzi un momento culturale accompagnando gli ospiti a visitare i siti storicamente importanti del territorio o una presentazione video o la consegna di brochure per la presentazione delle caratteristiche della Città ospitante, della storia e delle tradizioni del territorio in uno spirito di reciproca conoscenza e amicizia.

7. Sportivi: testimoni di uno sport autentico a scuola.

Verranno promossi su tutto il territorio nazionale confronti con testimoni privilegiati del mondo dello sport quali, ad esempio, calciatori, arbitri, atleti o giornalisti sportivi con gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tali testimoni forniranno ai ragazzi la possibilità di scoprire in prima persona il lato meno visibile ma più autentico e formativo della pratica sportiva: la dedizione, l'allenamento e l'impegno costante per raggiungere i propri obiettivi, le tante sconfitte prima delle vittorie, l'importanza dell'etica, della correttezza e del rispetto dell'avversario.

8. Giochi Sportivi studenteschi: Premio "Fair Play".

A livello provinciale, nell'ambito delle finali dei Giochi Sportivi Studenteschi, gli Uffici Scolastici Provinciali potranno istituire il "premio fair play" da consegnare alla squadra che ha dimostrato di aver perseguito in modo eccellente prima, durante e dopo le gare comportamenti che siano espressione dei valori del fair play. Questo tipo di premio è da anni il riconoscimento più ambito nelle manifestazioni della Federazione Internazionale dello Sport Scolastico e lo stesso trova ampio risalto nei bollettini ufficiali delle manifestazioni e nelle pagine web degli eventi.

9. Consulte Provinciali degli Studenti e tifosi non violenti.

Le Consulte provinciali degli studenti potranno avviare rapporti di collaborazione con i gruppi di tifosi manifestamente contrari ad ogni forma di violenza per diffondere l'idea di un tifo appassionato ma corretto, in una parola semplicemente "sportivo" e realizzare percorsi con gli studenti.

Si proporrà ai presidenti delle consulte di realizzare nelle province di appartenenza delle ricerche che possano analizzare le realtà delle tifoserie locali. La consulta, quale luogo istituzionale di rappresentanza e partecipazione, costituisce uno strumento privilegiato per vivere concretamente i valori della solidarietà, della democrazia, del rispetto delle regole e dei diritti di ciascuno nonché per promuovere la cultura dello sport in termini di partecipazione, legalità e responsabilità.

10. Scuole Aperte per lo sport e la creatività studentesca.

La pratica motoria e pre-sportiva è incentivata anche con le misure previste nella recente legge finanziaria destinate a favorire l'apertura pomeridiana della scuola per attività dedicate anche all'educazione motoria e sportiva da realizzare in rete di scuole al fine di promuovere e consolidare i rapporti con il mondo sportivo presente nel territorio. Si vogliono offrire proposte operative che vedano l'istituzione scolastica come prioritario centro di aggregazione culturale, sociale e civile.

Il Ministro: Giuseppe FIORONI

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Antonella VENTURINI - Area C3 - in servizio presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio VIII – SEDE ;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 07.07.1941, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 07.07.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.08.2006;

VISTA l'istanza in data 03.03.2006, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Alla Sig.ra Antonella VENTURINI - Area C3 - in servizio presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio VIII – SEDE è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.08.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 23 giugno 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 novembre 2007 al n. 11)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Giuliana VALENTINI - Area C2 - in servizio presso la Direzione Generale Risorse Umane - Ufficio VIII - SEDE;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 19.06.1941, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 19.06.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.07.2006;

VISTA l'istanza in data 02.02.2006, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Alla Sig.ra Giuliana VALENTINI - Area C2 - in servizio presso la Direzione Generale Risorse Umane - Ufficio VIII - SEDE - è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.07.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 26 maggio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2007 al n. 10)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Giancarlo SIGNORINO - Area B2 - in servizio presso la Direzione Generale per lo Studente – Ufficio I - ;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 25.12.1941, compira' il sessantacinquesimo anno di età il giorno 25.12.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.01.2007;

VISTA l'istanza in data 20.01.2006, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Al Sig. Giancarlo SIGNORINO - Area B2 - in servizio presso Direzione Generale per lo Studente – Ufficio I - è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.01.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 21 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2007 al n. 7)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Pietro STAZI - Area B3\$- in servizio presso la Direzione Generale per il Personale della Scuola;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 08.08.1941, compirà il sessantacinquesimo anno di età il giorno 08.08.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2006;

VISTA l'istanza in data 22.06.2006, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Al Sig. Pietro STAZI - Area B3\$- in servizio presso Direzione Generale per il Personale della Scuola è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 17 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2007 al n. 8)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 27.03.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali il 27.03.2006-, con la quale la Sig.ra Rita BUONERBA n.14.10.1948 - Area C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per lo Studente - Ufficio VII -, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **01.10.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Rita BUONERBA - Area C2 - in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per lo Studente - Ufficio VII -, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 23 maggio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2007 al n. 14)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Dott. Carlo CAPASSO- Area C3S - nel ruolo del personale di questo Ministero;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 04.09.1941 compirà il sessantacinquesimo anno di età il 04.09.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 01.10.2006;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2006** il Dott. Carlo CAPASSO - Area C3S - nel ruolo del Personale di questo Ministero, Dir. Gen. per la Comunicazione - Uff. I, è collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto funzionario è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2007 al n. 15)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335, art. 2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 19.09.2005 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria il 21.09.2005 -, con la quale la Sig.ra Luciana CICOLANI n. 09.08.1945 - Area B1 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l'Amministrazione Centrale, - Gabinetto On.le Ministro -, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.04.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Luciana CICOLANI - Area B1 - in servizio presso l'Amministrazione Centrale, - Gabinetto On.le Ministro -, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, art. 2 comma 21 nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 13 ottobre 2005 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 19 maggio 2006 al n. 589)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

IL DIRIGENTE

Veduta la domanda del Sig. **Vargiu Tony** nato a Parigi il 27 ottobre 1974, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine Professionale del titolo di studio **Diplome du Baccalauréat Professionnel** indirizzo **Bureautique "B" Comptabilite et Gestion Administrative**, conseguito nell'anno scolastico 1995-1996, presso il Lycée Professionnel Gustave Eiffel, 1, rue du Général Camou -75007 Parigi;
Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;
Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;
Veduto il D.M. 20 luglio 1978;
Veduto il D.M. 2 aprile 1980;
Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;
Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il titolo di studio Diplome du Baccalauréat Professionnel indirizzo Bureautique "B" Comptabilite et Gestion Administrative, conseguito all'estero dal Sig. Vargiu Tony, Equipollente a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore** -ordine Professionale – "**Tecnico della Gestione aziendale**" con il seguente voto **78/100** (settantotto centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 23 gennaio 2007)

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA

IL RESPONSABILE DEL C.S.A.

Vista la domanda della Sig.ra Cristina Luminita GRIGORIE, nata a Bucarest (Romania) il 16.09.1974, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Scientifico, del titolo di studio di " Diploma di Baccalaureato" conseguito, nell'anno 1992, presso il Liceo Teorico Statale "Mihai Eminescu" di Bucarest (Romania);

Visto l'art. 379, del D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297;

Visto il D.M. 1 Febbraio 1975;

Visto il D.M. 20 Luglio 1978;

Visto il D.M. 2 Aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il verbale redatto dalla Commissione nominata con atto del C.S.A. per la Provincia di L'Aquila, n. 15510 del 18 Gennaio 2006;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 Aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio "Diploma di Baccalaureato" conseguito all'estero dalla Sig.ra Cristina Luminita GRIGORIE, **equipollente** a tutti gli effetti di Legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Scientifico, con il seguente voto: 83/100 (ottantatrecentesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 7 febbraio 2006)

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

VISTA la domanda della Sig.ra **Anagnostopoulou Georgia**, nata ad Atene (Grecia) il 6.12.1988, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo delle Scienze Sociali del titolo di studio "Apolytirio" conseguito, nell'anno 2006, presso la Scuola Statale "2° Liceo Unificato" di Ag. Paraskevi (Attica - Grecia);

VISTO l'art. 379 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 Febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 Aprile 1980;

VISTA la Legge 25 Gennaio 2006, n. 29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO della nota dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara - Facoltà di Farmacia - del 4.9.2006, con la quale si dichiara che, tra gli altri, la Sig.ra Anagnostopoulou Georgia è stata ritenuta idonea alla prova di lingua, ai fini dell'iscrizione ai Corsi di Laurea in Farmacia e CTF;

RITENUTO, pertanto, di non dover sottoporre l'interessata alla prova integrativa di Lingua Italiana;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione nominata con atto dell'U.S.P. di L'Aquila, n. 10789 del 2.11.2006;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 Aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio "Apolytirio" conseguito all'estero dalla Sig.ra Anagnostopoulou Georgia, **equipollente** a tutti gli effetti di Legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo delle Scienze Sociali, con il seguente voto: 65/100 (Sessantacinquecentesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7, dell'art. 379 del Decreto Legislativo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 14 dicembre 2006)

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

VISTA la domanda della Sig.na **Karagianni Sofia**, nata ad Amarousio (Attica - Grecia) il 2.8.1987, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo delle Scienze Sociali del titolo di studio "Apolytirio" conseguito, nell'anno 2005, presso la Scuola Statale "49° Liceo Unico" di Atene (Grecia);

VISTO l'art. 379 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 Febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 Aprile 1980;

VISTA la Legge 25 Gennaio 2006, n. 29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO della nota dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara, Facoltà di Farmacia, del 4.9.2006, con la quale si dichiara che, tra gli altri, la Sig.na Karagianni Sofia è stata ritenuta idonea alla prova di lingua, ai fini dell'iscrizione ai Corsi di Laurea in Farmacia e CTF;

RITENUTO, pertanto, di non dover sottoporre l'interessata alla prova integrativa di Lingua Italiana;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione nominata con atto dell'U.S.P. di L'Aquila, n. 10880 del 14.11.2006;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 Aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio "Apolytirio" conseguito all'estero dalla Sig.na Karagianni Sofia, **equipollente** a tutti gli effetti di Legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo delle Scienze Sociali, con il seguente voto: 68/100 (Sessantottocentesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7, dell'art. 379 del Decreto Legislativo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 14 dicembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE L'AQUILA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

VISTA la domanda della Sig.ra **Marandici Axenia**, nata a Rezina - Zahoreni (Rep. Moldova) il 14.09.1969, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Linguistico del "Diploma" conseguito nell'anno 1988 presso il "Colegiul Tehnologic" di Chisinau (Rep. Moldova);

VISTO l'art. 379, del D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 Febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione nominata con atto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di L'Aquila, n. 11012 del 13 Novembre 2006;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 Aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio "Diploma" conseguito all'estero dalla Sig.ra Marandici Axenia, **equipollente** a tutti gli effetti di Legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Linguistico, con il seguente voto: 100/100 (Centocentesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 15 dicembre 2006)

(MOD-BP-07-1-29) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

